

DCR/123/PC/2024 dd 15/02/2024

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Adozione delle modalità per la concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive e delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. Prenotazione di spesa.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Decisione

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, i documenti allegati sub A), e B), facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modalità per la concessione ed erogazione dei ristori alle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023:
 - allegato A recante *“Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;
 - allegato B recante *“Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;
2. Di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 9 della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, gli allegati parte integrante del presente provvedimento presentano delle modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quelli approvati con la medesima deliberazione.
3. Di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 6 degli allegati A) e B) della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, la Direzione centrale attività produttive e turismo e il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura adottano i provvedimenti di concessione entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento.
4. Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 7 degli allegati A) e B) della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, la Direzione centrale attività produttive e turismo e il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura adottano i provvedimenti di approvazione della richiesta di anticipazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

5. Di dare atto che, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 11 degli allegati A) e B) della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, la Direzione centrale attività produttive e turismo e il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura adottano i provvedimenti di autorizzazione del pagamento delle anticipazioni, di approvazione della rendicontazione e di autorizzazione del pagamento del saldo, nonché l'eventuale rideterminazione del contributo, integrati con i codici previsti dal registro nazionale aiuti, entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione medesima.

6. Di stabilire che la Direzione centrale attività produttive e turismo e il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura trasmettono tempestivamente alla Protezione Civile della Regione i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5, unitamente al file riepilogativo dei dati necessari ai fini delle elaborazioni funzionali all'erogazione del contributo, nel formato individuato con provvedimento del Direttore centrale della Protezione civile.

7. Di stabilire che, in attuazione alle disposizioni dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale attività produttive e turismo e il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura effettueranno controlli a campione entro tre anni dalla data del presente provvedimento.

8. Di prenotare, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, la spesa di euro 505.500,00, a carico del capitolo 12011 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986, avente denominazione "Spese correnti derivanti da benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi (art. 10, comma 1 lett g) bis LR 64/1986) - Trasferimenti correnti a altre imprese" (PdC 1.04.03.99.999), che si istituisce con il presente provvedimento, a copertura degli oneri derivanti dalle concessioni di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per il rimborso dei costi di perizia asseverata.

9. Di prenotare, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, la spesa di euro 26.382.000,00, a carico del capitolo 12002 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986, avente denominazione "Spese di investimento derivanti da benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi (art. 10, comma 1 lett g) bis LR 64/1986) - Contributi agli investimenti a altre Imprese" (PdC 2.03.03.03.999), che si istituisce con il presente provvedimento, a copertura degli oneri derivanti dalle concessioni di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, esclusi gli oneri di cui la punto 8.

10. Di prenotare, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, la spesa di euro 688.324,20, a carico del capitolo 12011 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986, (PdC 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese), a copertura degli oneri derivanti dalle concessioni di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, di cui euro 192.000,00 per il rimborso dei costi di perizia asseverata ed euro 496.324,20 a copertura degli oneri per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili di cui alla lettera g) dell'articolo 4 dell'allegato D del decreto 18 settembre 2023, n.839/PC/2023.

11. Di prenotare, in attuazione alle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, la spesa di euro 16.503.675,80, a carico del capitolo 12002 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo

33 della L.R.64/1986, (PdC 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese), a copertura degli oneri derivanti dalle concessioni di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, esclusi gli oneri di cui la punto 10.

12. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Atti presupposti

Decreto 13 luglio 2023, n. 622/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 13 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 7/2023 del 12 luglio 2023 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 25 luglio 2023, n. 667/PC/2023, ratificato con deliberazione della Giunta regionale del 25 agosto 2023 n.1323, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 24 luglio 2023 per la durata di mesi 6 dalla data del provvedimento medesimo, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 11/2023 del 23 luglio 2023 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, approvata dal Consiglio regionale il 28 luglio 2023, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", con la quale sono stati stanziati sul capitolo 4150 della spesa euro 50.000.000,00, quali finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile per far fronte all'emergenza causata dai recenti eventi meteorologici avversi che hanno investito il territorio regionale.

Deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1227, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di risorse per un importo pari ad euro 5.000.000,00 dal Fondo di riserva per spese impreviste del bilancio regionale (capitolo S/9681) al Fondo regionale per la protezione civile – parte corrente (capitolo S/4161) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, al fine di poter continuare a garantire tutte le misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza in atto.

Decreto del 2 agosto 2023, n. 684/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, presso la Protezione Civile della Regione, il Comitato regionale per le emergenze, previsto dagli articoli 13 e 15 della L.R. 64/1986, al fine di rendere edotti gli Enti e le Autorità competenti ciascuno per le proprie funzioni, sulla situazione di emergenza in corso e conseguentemente valutare e coordinare gli interventi e le misure da adottare per il superamento del contesto di criticità in essere.

Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2023, n.1266, con la quale sono state

approvate le disposizioni attuative per l'approvazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni conseguenti ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, della LR 64/1986, dando atto che la definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria e l'intensità di aiuto, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sarebbero stati definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute ai Comuni e della spesa ammissibile comunicata dalle Amministrazioni comunali e delle risorse regionali e statali disponibili.

Decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, con il quale è stato aggiornato l'ultimo elenco dei Comuni colpiti dall'emergenza occorsa sul territorio regionale a partire dal 13 luglio 2023 precedentemente individuati con decreto 1 agosto 2023, n. 728/PC/2023.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (*pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 210 del 08-09-2023*) con cui è stato dichiarato lo stato emergenziale per 12 mesi sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 1, lettera c) e dell'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 1/2018, e sono stati stanziati € 7.750.000,00 a copertura dei primi interventi urgenti di soccorso alla popolazione e di ripristino su beni pubblici (art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 1/2018.

Deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 con cui sono state approvate, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, le modalità di presentazione delle istanze da compilare on line di ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e di richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive: per i veicoli di proprietà privata; per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili; per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, anche con specifico riferimento alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1023 del 15 settembre 2023 (di seguito "Ordinanza n. 1023/2023" oppure "OCDPC n. 1023/2023") "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2023), con la quale, in particolare:

- ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 1023/2023, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per gli eventi calamitosi in argomento;
- ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'Ordinanza n. 1023/2023, la modulistica allegata, predisposta per valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e della attività economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera c) d.lgs. 1/2018) direttamente interessate dagli eventi calamitosi, può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018.

Decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023 con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha adottato le "*modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di*

contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive”, con modificazioni di dettaglio non sostanziali rispetto a quanto approvato con deliberazione di Giunta del 15 settembre 2023, e in particolare:

- allegato C recante “Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023;
- allegato D recante “Modalità di presentazione della ricognizione dei danni e della richiesta di contributo per le prime misure di sostegno all'immediata ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”.

Con medesimo decreto 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023, è stato stabilito anche quanto segue:

- punto 4, sono individuati, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della L.R.64/1986, quali enti attuatori dei procedimenti contributivi per il ristoro dei danni, con le modalità attuative parte integrante del provvedimento, rispettivamente:
 - la Direzione centrale Attività produttive e turismo per i danni alle imprese (Allegato C);
 - la Direzione risorse agroalimentari, forestali ed ittiche per i danni alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D);
- punto 5, l'Ente attuatore provvede alla nomina del responsabile del procedimento che adotterà i decreti di concessione a favore dei beneficiari;
- punto 6, la Protezione Civile della Regione provvede all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986;
- punto 8, le istanze di contributo devono essere inviate all'Amministrazione regionale attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE”: a partire dalle ore 10.00 del 26 settembre 2023 ed entro le ore 16.00 del 26 ottobre 2023 per i danni a fabbricati di proprietà di attività economiche e produttive del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D) e quella per i danni ai fabbricati di proprietà delle altre attività economiche e produttive (allegato C).

Decreto 18 ottobre 2023, n. 952/PC/2023, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze di contributo attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” fino alle ore 16.00 del 31 ottobre per tutte le linee contributive.

Decreto 30 ottobre 2023, n. 987/PC/2023, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile ha prorogato i termini per la presentazione delle istanze di contributo attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” fino alle ore 16.00 del 10 novembre per i danni a fabbricati di proprietà di attività economiche e produttive del settore agricolo, forestale e della pesca (allegato D decreto 839/PC/2023) e ai fabbricati di proprietà delle altre attività economiche e produttive (allegato C decreto 839/PC/2023).

Legge regionale 27 ottobre 2023, n.14 recante “Misure finanziarie multisettoriali”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1707 di data 30 ottobre 2023 di approvazione della variazione al Bilancio Finanziario Gestionale n. 26 con la quale, tra

l'altro, è stato disposto l'ulteriore stanziamento di euro 100.000.000,00 a favore del capitolo 4161 della spesa;

Deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122 con la quale, in particolare:

- si è dato atto che, con riferimento alle imprese, di cui agli allegati C) e D) del decreto 839/PC/2023, la definizione dei danni oggetto di ristoro, nonché le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno definiti con successivo provvedimento sulla base delle istanze pervenute, delle risorse regionali e statali disponibili e della spesa ammissibile comunicata dalle Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche;
- si è dato atto che la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione alle attività economiche e produttive (Allegato C del decreto 839/PC/2023) è pari a 26.382.000,00 euro;
- si è dato atto che la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (Allegato D del decreto 839/PC/2023) è pari a 17.000,00 euro.

Deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147 con la quale, in particolare:

- sono state approvati, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986, i documenti allegati sub A) e B), facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, contenenti le modalità per la concessione ed erogazione dei ristori alle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023:
 - allegato A recante *“Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;
 - allegato B recante *“Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*,
- è stata aggiornata la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione alle attività economiche e produttive (Allegato A), pari a 26.887.500,00 euro (incluso il rimborso delle perizie asseverate);
- è stata aggiornata la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione alle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca (Allegato B), pari a 17.192.000,00 euro (incluso il rimborso delle perizie asseverate);
- si è dato atto che la dotazione finanziaria necessaria a dare copertura ai provvedimenti di concessione pari a 44.079.500,00 euro è posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R.64/1986;
- l'Assessore regionale delegato alla protezione civile è stato autorizzato ad individuare, con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, nuovi termini di concessione e rendicontazione, ove ritenuto necessario;
- si è dato atto che le Direzioni centrali Attività produttive e turismo e Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, in qualità di enti attuatori, provvedono

alla nomina del responsabile del procedimento e adottano i decreti di concessione a favore dei beneficiari e gli eventuali schemi o modelli fac-simile necessari alle fasi di erogazione e rendicontazione;

- si è dato atto che la Protezione Civile della Regione provvederà all'adozione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento agli aventi diritto, anche attraverso soggetti terzi, nell'ambito del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della L.R. 64/1986;
- l'Assessore regionale delegato alla protezione civile è stato autorizzato ad apportare, con il decreto di cui all'art. 32 septies, LR n. 64/1986, eventuali rettifiche, integrazioni ed adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le allegate modalità attuative.

D.P.Reg. 20 aprile 2023, n. 086/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

Al fine di procedere con celerità al ristoro dei danni occorsi a favore dei soggetti danneggiati, risulta necessario, ai sensi dell'articolo 32 septies della L.R. 64/1986 ed in conformità alla deliberazione di Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 147, adottare le seguenti modalità per la concessione ed erogazione dei ristori alle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023:

- allegato A recante *“Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;
- allegato B recante *“Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023”*;

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; *“Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”*, con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;

- 32 septies della stessa L.R. 64/1986, è autorizzata a concedere contributi anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3 e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti ad evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del citato articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale e che, a tal fine, il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i Comuni colpiti dall'evento calamitoso;

- 33, relativo al Fondo regionale per la protezione civile.

2. L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".
3. Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
4. Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.
5. Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15, art. 5 comma 9 di modifica dell'art. 32 septies della L.R. 64/1986, comma 1 bis, in vigore dal 1 gennaio 2024.

L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto	2
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo	3
Art. 4 Interventi e spese finanziabili	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo.....	4
Art. 6 Concessione del contributo	5
Art. 7 Liquidazione dell'anticipo	5
Art. 8 Perizia dei danni	6
Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino	6
Art. 10 Presentazione della rendicontazione.....	6
Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	7
Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente	7
Art. 13 Sospensione dell'erogazione del contributo	7
Art. 14 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione	8
Art. 15 – Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 16 – Pubblicazione, informazioni e contatti.....	8

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

- 1.** Il presente documento, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122 (Lr 64/1986, art 32 septies. modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. ripartizione delle risorse per il ristoro dei danni subiti da privati ed attività produttive e autorizzazione di spesa), definisce i danni oggetto di ristoro, nonché le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e, inoltre, integra la disciplina di cui all'allegato C della deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 (Lr 64/1986, art 32 septies. modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive. Approvazione) come integrata con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023.
- 2.** L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è la Direzione centrale attività produttive e turismo.
- 3.** I contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (di seguito regime de minimis) o nel rispetto del Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023” (SA.110741) approvato ai sensi della “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” del 20 novembre 2023 (C(2023) 8045 final), ove ne sussistano i presupposti da dichiararsi, a cura dell'istante, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mediante la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sulla pagina dedicata del sito Internet istituzionale della Regione.¹
- 4.** I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

- 1.** Possono beneficiare dei contributi le imprese e gli esercenti una libera professione aventi sede legale e/o operativa attiva nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 individuati dal decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023 dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile. I requisiti richiesti per l'accesso al contributo sono dettagliati nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1450/2023, allegato C, integrata con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile n. 839/PC/2023.
- 2.** I beneficiari comunicano tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive e turismo ogni variazione ai requisiti dichiarati in domanda.
- 3.** Vanno in ogni caso mantenuti fino alla liquidazione a saldo dei contributi i seguenti requisiti:
 - a)** non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - b)** rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del

¹ Rinvenibile all'indirizzo Internet <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/>

commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;

d) esercitare l'attività economica e produttiva secondo le necessarie autorizzazioni e i relativi permessi.

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo

1. La dotazione finanziaria destinata a dare copertura ai provvedimenti di concessione è pari a 26.887.500,00 euro.

2. Il contributo è concesso in misura pari al 20 per cento della spesa ammissibile fino a un massimo di 100.000 euro oltre al rimborso del costo della perizia asseverata.

Art. 4 Interventi e spese finanziabili

1. Sulla base degli esiti della ricognizione dei danni e delle risorse disponibili, sono ristorabili le seguenti voci di spesa purché indicate in domanda:

a) ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato, sede dell'attività, limitatamente ai danni a:

1) elementi strutturali della copertura;

2) elementi strutturali, esclusa la copertura (strutture verticali e orizzontali, pareti portanti, solai, scale, tamponature, controventi, connessioni);

3) finiture interne ed esterne copertura (manto di copertura);

4) finiture interne ed esterne, escluso il manto di copertura (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);

5) serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, comprese le serrature);

6) impianti (riscaldamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, fotovoltaico, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, ascensore e montascale);

b) ripristino delle relative pertinenze danneggiate che si configurano come unità strutturali non distinte da quella sede dell'attività o, anche se strutturalmente distinte dalla sede dell'attività, siano, comunque, funzionali a questa (es. magazzini) e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per l'immediata ripresa della capacità produttiva;

c) ripristino di aree e fondi danneggiati, esterni al fabbricato, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità o funzionali a evitarne la delocalizzazione (es. strada di accesso, rimozione detriti);

d) ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti;

e) ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti, anche quando si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;

f) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

g) ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge.

h) ripristino o sostituzione di beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli), distrutti o danneggiati, oggetto dell'attività o strumentali all'esercizio esclusivo (non promiscuo) dell'attività, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa.

2. I beni mobili e mobili registrati di cui al comma 1, punti d), e), f), g) e h) devono essere presenti alla data dell'evento calamitoso nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese esenti alla tenuta dei predetti libri, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

- 3.** Il contributo è determinato sulla base dell'importo dei danni valutati o sulla spesa effettiva, se di importo inferiore ai danni valutati.
- 4.** La valutazione dei danni ai beni mobili di cui al comma 1, punti d), e), g) è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul loro valore di mercato.
- 5.** La valutazione dei danni ai beni mobili di cui al comma 1, punto f) è basata sul costo di acquisto dei materiali necessari a ricostituire le scorte.
- 6.** La valutazione dei danni ai beni mobili registrati (veicoli, natanti, velivoli) di cui al comma 1, punto h) è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul loro valore di mercato.
- 7.** Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
- 8.** Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non può eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
- 9.** L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo che non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
- 10.** I contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.
- 11.** Per le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA non recuperabile dall'impresa) è ammissibile a contributo nel limite del 10 per cento dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo.
- 12.** Nel caso di interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che ha presentato domanda di contributo sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.
- 13.** Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le prestazioni e le forniture per cui si chiede il contributo non devono essere effettuate:
 - a)** da soggetti (ditte individuali, professionisti) con i quali il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria è/sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
 - b)** da società i cui soci o amministratori sono (totalmente o parzialmente) anche titolari o soci o amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - c)** da società i cui soci o amministratori sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - d)** da imprese partecipate o partecipanti dell'impresa beneficiaria.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

- 1.** Sono esclusi dal contributo:
 - a)** le pertinenze che non sono funzionali all'esercizio dell'attività;
 - b)** le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità e, quindi, non indispensabili per ripresa della capacità produttiva, o a evitarne la delocalizzazione;
 - c)** i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
 - d)** i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e)** i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti (cioè che per le loro caratteristiche, ovvero l'accenuato livello di degrado, non sono suscettibili di produrre reddito, accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti") o in corso di costruzione;
 - f)** le parti comuni danneggiate di edifici in cui, oltre a unità immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, sono presenti anche unità abitative;
 - g)** i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Concessione del contributo

- 1.** I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dalla Direzione centrale attività produttive e turismo progressivamente a seguito della conclusione positiva delle istruttorie sulle domande presentate, entro 90 giorni dalla data di adozione del presente documento, fatte salve le sospensioni per l'acquisizione di eventuali integrazioni.
- 2.** I provvedimenti di concessione saranno trasmessi alla Protezione civile della Regione per la registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio e nel contempo pubblicati sul sito istituzionale²; la pubblicazione tiene luogo della comunicazione al singolo beneficiario.
- 3.** In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie quali a esempio fusione e trasferimento d'azienda, il contributo concesso può essere confermato ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000 in capo al nuovo soggetto previo inoltre via pec della domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale² e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata. Per la trasformazione societaria ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa, non è richiesta domanda di subentro, ma mera comunicazione agli uffici istruttori.
- 4.** Prima della formale adozione del provvedimento negativo, la Direzione centrale attività produttive e turismo comunica agli istanti i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, a eccezione dei casi di rinuncia.
- 5.** In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati di cui all'articolo 12, a meno che il beneficiario non abbia già presentato documentazione assicurativa comprovante la quietanza del pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 Liquidazione dell'anticipo

- 1.** Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare concesso e comunque entro il limite minimo di 5.000 euro e massimo di 15.000 euro, senza presentazione di garanzia fideiussoria, oppure oltre 15.000 euro, con presentazione di garanzia fideiussoria di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
- 2.** La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale¹ e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, va inoltrata via pec all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
- 3.** La liquidazione dell'anticipo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della richiesta in base ai quali il contributo viene rideterminato ai sensi dell'articolo 12.
- 4.** La liquidazione viene disposta con provvedimento della Direzione centrale attività produttive e turismo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ed erogata dalla Protezione civile della Regione che opera sul fondo fuori bilancio.
- 5.** La liquidazione è sospesa nei casi previsti all'articolo 13.

² <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/economia-impres/industria/FOGLIA250/>

Art. 8 Perizia dei danni

1. Per la liquidazione di un contributo di importo pari o superiore a 10.000 euro è richiesta, in sede di rendicontazione, perizia asseverata da un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito istituzionale¹.
2. Per accedere a eventuali ulteriori stanziamenti sulle misure statali, potrà essere richiesta la presentazione della perizia, qualora non già presentata.
3. Il costo della perizia asseverata viene rimborsato fino a un massimo di 500 euro.

Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino

1. Il beneficiario presenta, a pena di revoca del contributo, entro il **30 giugno 2025** un'unica rendicontazione degli interventi di ripristino e delle relative spese, indipendentemente dal numero di domande presentate ai fini della ricognizione dei danni, attraverso il sistema on line dedicato come dettagliato all'articolo 10 e utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale¹.
2. La rendicontazione comprende la relazione di dettaglio degli interventi realizzati o la perizia asseverata di cui all'articolo 8, nonché l'elenco analitico della documentazione di spesa e l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 e articolo 4, comma 13.
3. Sono ammesse le spese pagate attraverso bonifico bancario o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. Non sono ammesse le spese pagate in contanti.
4. Non vanno allegati alla rendicontazione ma conservati presso l'impresa a disposizione per eventuali controlli, i seguenti documenti, in relazione al caso specifico:
 - a) la documentazione valida ai fini fiscali (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) intestata all'impresa ed eventualmente ai comproprietari degli immobili danneggiati, comprovante le spese sostenute e i relativi mezzi di pagamento;
 - b) la documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - c) l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso (in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo);
 - d) la delega dei comproprietari (in caso di immobile in comproprietà) in assenza della quale non saranno ammesse le spese documentate con fatture intestate a predetti comproprietari, con conseguente rideterminazione del contributo;
 - e) la delega dei comproprietari di parti comuni (in caso il danno riguardi parti comuni e solo se tutte le unità siano a uso produttivo, nessuna a uso residenziale);
 - f) la delega del locatore che ha sostenuto le spese alla riscossione del contributo da parte dell'impresa locataria.

Art. 10 Presentazione della rendicontazione

1. Al sistema di presentazione delle rendicontazioni si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.
2. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.
3. La rendicontazione può essere presentata dal titolare o legale rappresentante del beneficiario o da un soggetto delegato tramite formale procura, redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale,¹ e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.
4. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sugli allegati, ove prevista, è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato

interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. La rendicontazione è oggetto di istruttoria volta a verificare la conformità con il preventivo presentato e la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. L'ufficio istruttore può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengono prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. Conseguentemente alla conclusione positiva dell'istruttoria, il contributo viene confermato o, qualora il valore del danno ripristinato ammissibile risulti inferiore al preventivo approvato in sede di concessione, rideterminato con revoca parziale della quota non spettante. Il contributo liquidabile in ogni caso non potrà superare l'ammontare del contributo concesso. La liquidazione del contributo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della rendicontazione in base ai quali il contributo viene rideterminato ai sensi dell'articolo 12.
4. Se il contributo liquidabile supera 10.000 euro, ma la spesa non è supportata dalla perizia di cui all'articolo 8, il contributo sarà rideterminato con revoca parziale della quota non spettante ed eventuale recupero degli importi erogati in anticipazione ai sensi dell'articolo 7.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e di liquidazione a saldo del contributo confermato o rideterminato o di recupero della quota erogata in via anticipata eccedente lo spettante è adottato dalla Direzione centrale attività produttive e turismo entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento, e trasmesso alla Protezione civile della Regione per la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.
6. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente sono eccedenti rispetto al contributo spettante, l'ufficio istruttore dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente

1. Gli indennizzi assicurativi o i contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico o privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità di cui al presente documento, concorrono alla copertura del danno.
2. In sede di liquidazione dell'anticipo, l'importo liquidabile sommato all'indennizzo assicurativo o al contributo corrisposto da altro ente non può eccedere il contributo concesso. In sede di rendicontazione, se l'importo del contributo regionale sommato all'indennizzo assicurativo o il contributo corrisposto da altro ente eccede la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo viene rideterminato fino alla concorrenza del 100 per cento di tale spesa.
3. Eventuali indennizzi o contributi percepiti successivamente alla liquidazione a saldo del contributo ai sensi del presente documento dovranno essere comunicati senza ritardo agli uffici istruttori della Direzione centrale attività produttive e turismo, inviando la relativa documentazione a mezzo pec all'indirizzo economia@certregione.fvg.it. Qualora la somma di indennizzi e contributi eccede la spesa sostenuta o la spesa ammissibile, se inferiore, il contributo è rideterminato e recuperato per la parte eccedente erogata, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13 Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione in acconto o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure qualora:
 - a) la rendicontazione è presentata oltre il termine di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero oltre i termini di cui all'articolo 11, comma 2;
 - b) in caso di operazioni societarie straordinarie, non sono rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 6, comma 3;
 - c) sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
3. L'ufficio istruttore prima della formale adozione del provvedimento negativo ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
4. L'Ufficio istruttore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/>.

Art. 16 – Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA250/> ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

Modalità e criteri di concessione ed erogazione del contributo per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca, compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023.

Art. 1 Finalità e regime di aiuto	1
Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo	2
Art. 4 Interventi e spese finanziabili.....	3
Art. 5 Danni esclusi dal contributo.....	3
Art. 6 Concessione del contributo.....	4
Art. 7 Liquidazione dell'anticipo	4
Art. 8 Perizia asseverata dei danni	4
Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino	5
Art. 10 Presentazione della rendicontazione	5
Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo	5
Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altri soggetti.....	6
Art. 13 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione	6
Art. 14 Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 15 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	6

Art. 1 Finalità e regime di aiuto

1. Il presente documento, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2023, n. 2122 (L.r. 64/1986, art 32 septies. modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei ristori per i danni subiti a veicoli di proprietà privata, al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023. ripartizione delle risorse per il ristoro dei danni subiti da privati ed attività produttive e autorizzazione di spesa), definisce i danni oggetto di ristoro, nonché le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi per il sostegno alla ripresa delle imprese del settore agricolo, forestale e della pesca compromesse a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio 2023 al 6 agosto 2023 e, inoltre, integra la disciplina di cui all'allegato D della deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2023, n. 1450 (L.r. 64/1986, art 32 septies. modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive. Approvazione) come integrata con decreto dell'Assessore delegato alla Protezione civile 18 settembre 2023, n. 839/PC/2023.

2. L'Ente attuatore individuato per la gestione del procedimento contributivo è il Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

3. I contributi sono concessi, sui seguenti regimi di aiuto, nell'ordine che segue:

- a) ai sensi dell'articolo 12, comma 2ter, della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui

al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

b) ai sensi dell'articolo 25 "Aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da eventi climatici assimilabili a calamità naturali" del regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022);

c) nel rispetto del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

d) nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Qualora al momento della concessione sia scaduto uno dei regimi di cui al comma 3, il contributo è erogato sul regime di aiuto indicato alla lettera successiva.

5. Il contributo erogabile ai sensi del presente documento, così come previsto dall'art.6, comma 1, del DCR/839/PC/2023, è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo ammissibile dell'intervento.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole, silvocolturali e della pesca, aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi occorsi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 individuati dal decreto 22 agosto 2023, n. 736/PC/2023, dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile. I requisiti richiesti per l'accesso al contributo sono dettagliati nelle modalità attuative approvate con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1450/2023, allegato D, integrate con decreto n. 839/PC/2023.

2. I beneficiari comunicano tempestivamente al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura ogni variazione ai requisiti dichiarati in domanda.

3. Sono mantenuti fino alla liquidazione a saldo dei contributi i seguenti requisiti:

a) non essere destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

b) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

c) non essere destinatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'Amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;

d) esercitare l'attività economica e produttiva secondo le necessarie autorizzazioni ed i relativi permessi.

Art. 3 Dotazione finanziaria, intensità e limiti di contributo

1. La dotazione finanziaria destinata a dare copertura ai provvedimenti di concessione è pari a 17.192.000,00 euro.

2. Il contributo è concesso in misura pari al 20% della spesa ammissibile e fino ad un massimo di 100.000,00 euro al quale è aggiunto il contributo sul costo della perizia asseverata nelle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 4 Interventi e spese finanziabili

1. Gli interventi di ripristino necessari alla ripresa dell'attività economica che possono usufruire del contributo regionale sono quelli riportati all'art. 4, comma 1, del DCR/839/PC/2023, con l'esclusione di quelli previsti dalla lettera d), ovvero "affitto di altro immobile e/o altra soluzione temporanea".
2. Il contributo è determinato sulla base dell'importo dei danni valutati o della spesa effettiva, se di importo inferiore ai danni valutati.
3. La valutazione dei beni di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), f), g), h) e comma 2, lett. b) dell'DCR/839/PC/2023 è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore di mercato.
4. Le eventuali miglieorie sono sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo.
5. Il ripristino o la sostituzione con beni equivalenti non può eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati.
6. I contributi sono riconosciuti anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge.
7. Le spese per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori e assimilate, quando necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa edilizia e tecnica, comprensive degli oneri riflessi, cassa previdenziale e I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa, è ammissibile a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo.
8. Nel caso di interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che ha presentato domanda di contributo sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a contributo, solo quando non sia recuperabile, a norma della legislazione vigente, dal richiedente.
10. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le prestazioni e le forniture per cui si richiede il contributo non possono essere effettuati da:
 - a) soggetti con i quali il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria è/sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado;
 - b) società i cui soci o amministratori sono, totalmente o parzialmente, anche titolari o soci o amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - c) società i cui soci o amministratori sono in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il titolare o i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - d) imprese partecipate o partecipanti dell'impresa beneficiaria.

Art. 5 Danni esclusi dal contributo

1. Sono esclusi dal contributo:
 - a) le pertinenze non funzionali all'esercizio dell'attività;
 - b) le aree e i fondi esterni al fabbricato non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, e quindi non indispensabili per la ripresa della capacità produttiva, o ad evitarne la delocalizzazione;
 - c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
 - d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultavano iscritti al catasto fabbricati o per i quali, entro la medesima data, non fosse stata presentata la domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano accatastati, in quanto collabenti, nella categoria catastale F/2 o risultavano accatastati, in quanto in corso di costruzione, nella categoria catastale F/3;
 - f) le parti comuni danneggiate di edifici, in cui, oltre ad unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, siano presenti anche unità abitative;
 - g) i beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, quando non sono beni aziendali ovvero quando non sono oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Art. 6 Concessione del contributo

1. I provvedimenti di concessione dei contributi sono adottati dal Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura entro 90 giorni dalla data di adozione delle presenti modalità attuative, fatte salve eventuali sospensioni previste dalla normativa del procedimento amministrativo. Nella concessione è indicata anche la spesa ammissibile a finanziamento. Le tipologie di spesa escluse dal presente procedimento potranno comunque essere ammesse a eventuali ulteriori concessioni.
2. I provvedimenti di concessione sono trasmessi alla Protezione civile della Regione per la registrazione degli impegni sul fondo fuori bilancio e pubblicati sul sito istituzionale. La pubblicazione sostituisce la comunicazione al singolo beneficiario.
3. Il contributo concesso può essere confermato a un nuovo soggetto, in caso di variazione del soggetto beneficiario anche a seguito di fusione o trasferimento d'azienda, qualora abbia inoltrato, via PEC all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it, la domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale indicato all'articolo 15. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo viene revocata. Per la trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa, non è richiesta una domanda di subentro ma una semplice comunicazione al medesimo indirizzo PEC.
4. In sede di concessione non si tiene conto dei dati comunicati in sede di domanda con riferimento agli indennizzi assicurativi presunti o già liquidati di cui all'art.12, a meno che il beneficiario non abbia già presentato la quietanza assicurativa comprovante il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7 Liquidazione dell'anticipo

1. Il beneficiario può richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo nella misura massima del 50% del contributo concesso. L'anticipo non è erogabile per importi inferiori a 5.000 euro.
2. Per anticipi pari o superiori a 15.000 euro, il beneficiario presenta una garanzia fideiussoria di importo pari almeno alla somma da anticipare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e iscritti negli Albi ed elenchi di competenza.
3. La richiesta di anticipazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale indicato all'articolo 15, è trasmessa via PEC all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it.
4. La fideiussione:
 - a) è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito sul sito istituzionale indicato all'articolo 15;
 - b) è sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore;
 - c) è trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
5. La liquidazione dell'anticipo tiene conto di eventuali indennizzi ricevuti alla data della richiesta con rideterminazione del contributo ai sensi dell'articolo 13.
6. La liquidazione viene disposta con provvedimento del Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta ed erogata dalla Protezione civile della Regione che opera sul fondo fuori bilancio.

Art. 8 Perizia asseverata dei danni

1. Per la liquidazione di un contributo di importo superiore a euro 10.000,00 è richiesta, in sede di rendicontazione, la perizia asseverata da un professionista abilitato, iscritto a un ordine o un collegio, in posizione di terzietà rispetto al beneficiario, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito istituzionale indicato all'articolo 15.
2. Per accedere a eventuali ulteriori stanziamenti sulle misure statali, potrà essere richiesta la presentazione della perizia, qualora non già presentata.
3. Il costo sostenuto per la redazione della perizia asseverata viene rimborsato a saldo, a seguito di presentazione della documentazione di spesa per la stessa, fino ad un massimo di euro 500,00.

Art. 9 Rendicontazione degli interventi di ripristino

1. Il beneficiario presenta entro il 30 giugno 2025 la rendicontazione di tutti interventi di ripristino e delle relative spese.
2. La rendicontazione comprende la relazione di dettaglio degli interventi o la perizia asseverata di cui all'articolo 8, e l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché l'elenco analitico della documentazione di spesa, e l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 10.
3. Sono ammesse al pagamento le spese sostenute il cui pagamento è avvenuto mediante sistemi tracciabili. Non sono ammesse le spese sostenute in contanti.
4. Al fine di eventuali controlli, il beneficiario conserva presso l'impresa per 5 anni dalla domanda di rendicontazione:
 - a) documentazione comprovante le spese sostenute e valida ai fini fiscali (scontrini fiscali parlanti e/o ricevute e/o fatture) intestata all'impresa o eventualmente ai comproprietari degli immobili danneggiati;
 - b) quietanze di pagamento avvenute con sistemi che ne consentono il tracciamento;
 - c) documentazione comprovante la proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - d) autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni e documento d'identità dello stesso, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo;
 - e) delega dei comproprietari, in caso di immobile in comproprietà;
 - f) delega dei comproprietari in caso di danni a parti comuni e solo se tutte le unità siano a uso produttivo e nessuna a uso residenziale.

Art. 10 Presentazione della rendicontazione

1. Il modulo di presentazione della rendicontazione è compilato e presentato, utilizzando il facsimile pubblicato sul sito istituzionale indicato all'articolo 15, unitamente agli allegati previsti, al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura e seguendo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate nel medesimo sito.
2. La firma digitale o firma elettronica qualificata apposta sugli allegati ove prevista è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 11 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. La rendicontazione è oggetto di istruttoria volta a verificare la conformità con il preventivo presentato e la presenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo. L'ufficio istruttore può effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta l'ufficio istruttore ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
4. In sede di erogazione del saldo, il contributo viene confermato o, qualora il valore del danno ripristinato ammissibile risulti inferiore all'importo concesso, rideterminato con revoca parziale della quota in eccedenza. Il contributo liquidabile in ogni caso non supera l'ammontare del contributo concesso. La liquidazione del saldo tiene altresì conto di eventuali indennizzi ricevuti entro la data della rendicontazione e viene rideterminato ai sensi dell'art. 13.
5. L'approvazione della rendicontazione e di liquidazione a saldo del contributo è adottata dal Servizio dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione ed è trasmessa alla Protezione civile della Regione per la registrazione contabile e l'erogazione a valere sulle risorse del fondo fuori bilancio.

Art. 12 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altri soggetti

1. Gli indennizzi riconosciuti o percepiti da altri soggetti pubblici o privati, successivamente alla concessione del contributo, concorrono alla copertura del danno e sono comunicati senza ritardo al Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, inviando la specifica documentazione a mezzo PEC all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it.

Art. 13 Annullamento, revoca e rideterminazione della concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario oppure per inadempimento del beneficiario che si configura, in particolare, qualora:
 - a) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 12 sia negativo oppure la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione;
 - b) in caso di operazioni societarie straordinarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 7 comma 3;
 - c) totalmente o parzialmente, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
3. L'ufficio istruttore comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione nonché e di rideterminazione del contributo con contestuale recupero parziale dell'importo eventualmente liquidato.
4. I provvedimenti di revoca, annullamento o rideterminazione sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.
5. È prevista la rideterminazione e il recupero del contributo eventualmente erogato in eccesso, quando:
 - a) il contributo liquidabile a saldo sia inferiore a quanto anticipato;
 - b) il valore del danno ripristinato sia inferiore al contributo concesso;
 - c) la somma degli indennizzi e dei contributi ecceda il danno ammissibile.
6. Il contributo è altresì rideterminato con revoca parziale della quota non spettante e con il recupero della quota eccedente eventualmente erogata qualora il contributo liquidabile a saldo superi 10.000,00 euro e la spesa non è supportata dalla perizia asseverata di cui all'articolo 8.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al d.lgs. 196/2003 come modificato con d.lgs. 101/2018, in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA20/>.

Art. 15 Pubblicazione, documentazione, informazioni e contatti

1. Il presente documento, unitamente al facsimile della documentazione da utilizzare, è reperibile sul sito web della Regione, all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA20/> ove sono altresì indicati i nominativi dei contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.